Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 5 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(1941)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 24 giugno 1946, n. 10.

Condono di sanzioni disciplinari, amministrative e di polizia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Previo concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono condonate:

1) le sanzioni per infrazioni disciplinari commesse a tutto il giorno 18 giugno 1946 da dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti ai corpi militarizzati, o dagli altri enti pubblici e dalle imprese concessionarie di pubblici servizi, quando le sanzioni stesse non comportino la risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro;

2) le sanzioni accessorie della perdita del diritto al trattamento di quiescenza, prevista dall'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni;

3) le sanzioni accessorie della riduzione del trattamento di quiescenza, connessa ai provvedimenti di cancellazione dai ruoli dei militari, disposti ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 26 aprile 1945, n. 294, e 7 settembre 1945, n. 685;

4) le sanzioni non superiori alla sospensione per infrazioni disciplinari commesse a tutto il giorno 18 giugno 1946, da esercenti pubbliche funzioni o un'attività professionale.

Il condono di cui al n. 1 non esclude l'applicazione ai militari dell'art. 2 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384.

Art. 2.

E' dato incarico al Ministro per l'interno di disporre la liberazione condizionale delle persone assegnate al confino di polizia in applicazione degli articoli 180 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, per fatti commessi a tutto il giorno 18 giugno 1946, nonchè la revoca delle ammonizioni inflitte per fatti commessi anteriormente a tale data.

Art. 3.

Sono condonate le sanzioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, numero 149, per fatti commessi a tutto il giorno 18 giugno 1946.

Art. 4.

E' condonata la sanzione della menzione della mancata osservanza dell'obbligo del voto, nei certificati di buona condotta, prevista nell'art. 1, ultimo comma del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74.

Art. 5.

Con successivi provvedimenti, su proposta dei Ministri competenti, possono essere emanate norme complementari e di attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1946

DE GASPERI

ROMITA — TOGLIATTI — CORBINO — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 11. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 24 giugno 1946, n. 11.

Condono di pene pecuniarie per violazioni alle norme in materia valutaria e sul commercio dell'oro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Previo concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Sono condonate le pene pecuniarie, non superiori a lire cinquecentomilà, previste per le violazioni alle norme in materia valutaria e sul commercio dell'oro, commesse a tutto il giorno 18 giugno 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1946

DE GASPERI

TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 9. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.

Apertura di una dipendenza della Cassa di risparmio di Piacenza a Villanova sull'Arda (Piacenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza a Villanova sull'Arda (Piacenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 12 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1807)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.

Apertura di una dipendenza della Banca popolare di Cremona in Corte dei Frati (Cremona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare di Cremona, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Cremona;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Cremona, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Cremona, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Corte dei Frati (Cremona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 12 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1776)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del Lavoro in Bergamo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 14 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1775)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.
Conferimento di poteri al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto 26 agosto 1944 del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro concernente la nomina dell'ing. Giulio Marchesi a commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas con i poteri del presidente, del Comitato di presidenza e del Consiglio di amministrazione;

Considerato che successivamente è intervenuto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, circa la nomina di commissari straordinari a enti parasindacali, tra i quali rientra l'ente suddetto.

Considerata l'opportunità in base a tale decreto di conferire al commissario ing. Marchesi Giulio più ampi poteri in relazione alle necessità di gestione dell'ente;

Decreta:

All'ing. Giulio Marchesi, commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, sono conferiti i poteri degli organi deliberativi previsti dallo statuto dell'ente 10 dicembre 1929 anche in relazione agli articoli 29, 36, 38, 39 e 40 dello statuto stesso.

Roma, addì 22 giugno 1946

(1809) *Il Ministro*: BARBARESCHI

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.
Apertura di uno sportello del Monte dei Paschi di Siena presso il Consorzio agrario provinciale di Viterbo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, è autorizzato ad istituire un proprio sportello bancario presso il Consorzio agrario provinciale di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 22 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1838)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.
Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze;

Decreta:

Il comm. dott. Mario Romanelli è nominato sindaco effettivo dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, con le funzioni di presidente del Collegio sindacale, e il dott. Mario Ruta è nominato sindaco supplente dell'Istituto stesso. Essi resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 22 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1839)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento, adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Società per azioni nazionale « Cogne » nei confronti dei propri dipendenti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale sono dichiarati privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore

del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, concernente la proroga dei termini per la dichiarazione di convalida degli atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale;

Ritenuto che il capitale della Società per azioni nazionale « Cogne » è di proprietà dello Stato e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo su indicato si applicano nei confronti del personale di detto ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Visto che la Società per azioni nazionale « Cogne » ha proceduto, nel periodo previsto dalle cennate disposizioni di legge, al licenziamento di dipendenti dei reparti sottosegnati:

1) *Direzione generale e filiali*: dirigenti e impiegati, n. 71; operai, n. 83;

2) *Stabilimenti siderurgici di Aosta e Stabilimenti ferroleghe di Ponte S. Martino*: dirigenti e impiegati, n. 86; operai, n. 2686;

3) *Direzione miniere* (Direz. Aosta, Min. Cogne, Min. La Thuille, Min. Ollomont, Cava Canavese, Ricer. Nettuno, Ricer. Predazzo, Min. di Carnia): dirigenti e impiegati, n. 35; operai, n. 2705;

4) *Direzione impianti elettrici*: dirigenti e impiegati, n. 4; operai, n. 143;

5) *Direzione gres ceramico, Castellamonte*: dirigenti e impiegati, n. —; operai, n. 42;

6) *Stabilimento meccanico di Imola*: dirigenti e impiegati, n. 95; operai, n. 1300;

7) *Direzione centrale Roma*: dirigenti e impiegati, n. 7; operai, n. 3;

Considerato che i suddetti provvedimenti di licenziamento furono determinati da apprezzamenti di carattere aziendali;

Considerato, inoltre, che la situazione dei singoli reparti dell'Azienda non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari, in relazione alla sua attività;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati in ogni punto i provvedimenti di licenziamento, adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla Società per azioni nazionale « Cogne » nei confronti dei propri dipendenti, come specificato nelle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 24 giugno 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1841)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento, adottati sotto l'impero dello pseudo governo repubblicano, dalla sede di Genova dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) nei confronti di alcuni impiegati e operai.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale sono stati dichiarati privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale sociale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, concernente la proroga dei termini per la dichiarazione di convalida degli atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale;

Ritenuto che n. 300.000 azioni dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) figurano nelle consistenze del Demanio mobiliare e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale suindicato si applicano nei confronti del personale di detto Ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Presa in esame la condizione della Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) in relazione alle attuali contingenze;

Considerato che la sede di Genova dell'Azienda predetta ha proceduto, sotto l'impero del sedicente governo repubblicano, al licenziamento di 28 impiegati e di 25 operai e che i licenziamenti suddetti furono motivati esclusivamente da ragioni aziendali;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare dello Stato:

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati in ogni loro punto i provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero dello pseudo governo repubblicano, dalla sede di Genova dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.), a carico di 28 impiegati e 25 operai.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 24 giugno 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1840)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

Convalida del provvedimento di licenziamento, adottato sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dall'Ente Nazionale Metano nei confronti di un dipendente degli uffici di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale sono dichiarati privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, concernente la proroga dei termini per la dichiarazione di convalida degli atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale;

Ritenuto che il capitale dell'Ente Nazionale Metano (E.N.Met.) è di proprietà dello Stato e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo su indicato si applicano nei confronti del personale di detto Ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Visto che l'Ente Nazionale Metano ha proceduto, nel periodo previsto dalle cennate disposizioni di legge, al licenziamento di un dipendente dei suoi uffici di Milano, in seguito ad apprezzamenti di carattere aziendale e considerato che la situazione dell'Ente non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari in relazione alla sua attività;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Art. 1.

E' convalidato in ogni punto il provvedimento di licenziamento adottato, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Ente Nazionale Metano (E.N.Met.) nei confronti del proprio dipendente degli uffici di Milano.

Art. 2.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 24 giugno 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1842)

REGIO DECRETO 30 maggio 1946.

Cessazione della gestione commissariale dell'« Istituto dell'Enciclopedia Treccani » e nomina del presidente dell'Istituto stesso.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 24 giugno 1933, n. 669, e convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 68, concernente la costituzione dell'« Istituto della Enciclopedia Italiana, fondata da Giovanni Treccani » con sede in Roma;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 luglio 1944, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto successivo, registro 1 Tesoro, foglio 16, con il quale venne sciolta l'amministrazione ordinaria dell'Istituto predetto e nominato il prof. dott. Angelo Andrea Zottoli commissario per la gestione straordinaria;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricostituzione degli organi normali d'amministrazione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prof. dott. Angelo Andrea Zottoli cessa dall'incarico di commissario per la gestione straordinaria dell'« Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani ».

Art. 2.

Il senatore prof. Luigi Einaudi è nominato presidente dell'« Istituto Enciclopedia Italiana, fondata da Giovanni Treccani ».

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1946
Registro Presidenza n. 10, foglio n. 121. — FERRARI

(1911)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1946.

Costituzione della Commissione per l'esame delle domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto interministeriale del 20 ottobre 1944, n. 11029, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre detto anno, registro n. 2 Finanze, foglio n. 230, col quale si provvide alla ricostituzione della Commissione incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi, prodotte da enti, ditte e persone;

Visto il successivo decreto interministeriale del 24 dicembre 1945, in corso di registrazione, col quale si provvide alla sostituzione del rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

Ritenuto che, in seguito al decesso del dott. Di Stefano Umberto, occorre chiamare a far parte della Commissione il dott. Tilli Icilio, dirigente della Divisione lotterie dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;

Ritenuto che il Ministero dell'industria e del commercio ha proposto, come da lettera del 13 febbraio 1946, n. 180409 A.S.P. 2, di chiamare a far parte della Commissione stessa, oltre il dott. Cossio Amedeo, anche il dott. Staderini Mario, adottando, come nel passato, il criterio che di detta Commissione facciano parte due rappresentanti del Ministero stesso;

Decreta:

La Commissione per l'esame delle domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi è così composta:

1) dott. Mosiello Cosimo - ispettore generale reggente presidente;
2) dott. Tilli Icilio - direttore capo Divisione lotterie - membro;
3) dott. Cossio Amedeo - direttore capo divisione addetto alla Direzione generale commercio interno membro;
4) dott. Bisogno Alfredo - capo sezione regg. la Divisione lotto - membro;
5) dott. Staderini Mario - segretario addetto alla Direzione generale commercio interno - membro.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Moschetto Leopoldo, consigliere nell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 marzo 1946

p. *Il Ministro per le finanze*
VISENTINI

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
VASSALLO

(1912)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.

Autorizzazione alla Società «Lloyd Adriatico», mutua di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Venezia (già Mutua Sabauda di assicurazioni) ad esercitare in taluni rami di assicurazione contro i danni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato coi Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società «Lloyd Adriatico», mutua di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Venezia, allo scopo di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione contro gli infortuni, la responsabilità civile, i furti, le malattie, la rottura dei vetri e dei cristalli, nonchè l'assicurazione autoveicoli e quella dell'assistenza automobilistica;

Ritenuto che la Società ha già provveduto alla costituzione del fondo di garanzia in conformità delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290;

Decreta:

La Società «Lloyd Adriatico», mutua di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Venezia, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nei rami infortuni, responsabilità civile, furti, malattie, vetri e cristalli, autoveicoli ed assistenza automobilistica.

Roma, addì 20 maggio 1946

Il Ministro: GRONCHI

(1846)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scioglimento del Consiglio di direzione dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero e nomina del commissario.

Con decreto Luogotenenziale 25 novembre 1945, il Consiglio di direzione dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero è stato sciolto e nominato il commissario dell'istituto stesso, nella persona del prof. Carlo Antoni.

(1913)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Bologna a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1943

Con decreto interministeriale 27 febbraio u. s., l'Amministrazione provinciale di Bologna è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.500.000 per il pareggio del bilancio 1943, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(1870)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Cagliari a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 10 giugno 1946, l'Amministrazione provinciale di Cagliari è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 50.160.000 per il pareggio del bilancio 1946, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(1871)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ravenna a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 5 giugno 1946, l'Amministrazione provinciale di Ravenna è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.700.000 per il pareggio del bilancio 1946, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(1872)

Autorizzazione al comune di Segni a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 13 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Segni (provincia di Roma), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 600.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1873)

Autorizzazione al comune di Faenza a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 31 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Faenza (provincia di Ravenna), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 6.000.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1874)

Autorizzazione al comune di Montecatini Terme a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 2 aprile 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Montecatini Terme (provincia di Pistoia), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 500.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1875)

Autorizzazione al comune di Carini a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 8 aprile 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Carini, (provincia di Palermo), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 480.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1876)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanza del Prestito redimibile 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 89.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 141541, serie VI, di L. 352 (trecentocinquantadue), rilasciata il 15 giugno 1942 dall'Esattoria comunale di Poggio Mirteto, per il versamento delle 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione del Prestito redimibile 5 % di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Paganucci Enrico di Giovanni secondo l'art. 3 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al medesimo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione della Tesoreria provinciale di Rieti, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 26 giugno 1946

Il direttore generale: CONTI

(1915)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione dei bilanci e conti economici per l'esercizio 1945 del Banco di Napoli e delle sue sezioni speciali, nonchè dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 25 giugno u. s., sono stati approvati e resi esecutivi, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 166, i bilanci ed i conti profitti e perdite per l'esercizio 1945 del Banco di Napoli e delle annesse sezioni, nonchè dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

(1908)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 luglio 1946 - N. 145

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95 —
Id. 3,50 % 1902	87,35
Id. 3 % lordo	74,80
Id. 5 % 1935	97,40
Redimibile 3,50 % 1934	82,75
Id. 5 % 1936	97 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,675
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,675
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,075
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,975
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99 —

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Avviso di rettifica

All'articolo 4, primo comma, del decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 10 giugno 1946 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 28 stesso mese) relativo allo svincolo del formaggio grana, la dizione: «...... presso istituti di credito di diritto pubblico......» deve leggersi ed intendersi «...... presso istituti di credito di diritto pubblico o d'interesse nazionale ....».

p. *l'Alto Commissario*: GENZI

(1914)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.